



## **STATUTO ASSOCIAZIONE ESTE 24**

### **Art. 1 - COSTITUZIONE – SEDE**

È costituita una associazione denominata "Associazione ESTE 24" - con sede in Fiumicino, Viale Traiano, 182.

E' facoltà dell'Assemblea dei Soci trasferire la sede in altro luogo, ovvero di istituire sedi secondarie in altri Comuni dello Stato.

L'Associazione ha durata illimitata.

### **Art. 2 – SCOPI**

L'Associazione vuole riunire tutti i proprietari di nazionalità italiana d'imbarcazioni ESTE 24 .

L'Associazione ha lo scopo di contribuire alla diffusione e pratica dello sport della vela, in particolare:

- a) Favorire e stimolare la pratica della navigazione con l'ESTE 24, sia per diporto promuovendo crociere, sia per agonismo organizzando e coordinando l'attività sportiva di classe zonale e nazionale .
- b) Definire un Regolamento di Classe che stabilisca i criteri di ammissione e le regole per la partecipazione alle regate della Classe.
- c) Informare i proprietari di ESTE 24 sull'attività e sugli sviluppi dell'Associazione, favorendo uno scambio di esperienze relative all'uso dell'ESTE 24 per crociere e per regate.
- d) Partecipare attivamente all'approntamento e alla gestione delle attività connesse alla promozione e allo svolgimento delle regate e delle manifestazioni ricreative e culturali connesse.
- e) Curare i rapporti con l'esterno in particolare con media, progettisti, costruttori e sponsor.

### **Art. 3 – NATURA**

L'Associazione è apolitica e non persegue scopi di lucro. Eventuali utili saranno reinvestiti per l'attuazione dei fini istituzionali. Viene fatto espresso divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi riserve o capitale durante la vita dell'associazione, come anche all'atto del suo scioglimento, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

### **Art. 4 – PATRIMONIO ED ENTRATE**

Il patrimonio sociale è costituito dalle proprietà mobiliari e immobiliari dell'Associazione.

Le entrate sono costituite dalle quote sociali, lasciti, donazioni, proventi da manifestazioni sportive, servizi resi ai Soci, sponsorizzazioni, nonché da contributi straordinari , da parte dei Soci, deliberati dall'Assemblea dei Soci e quant'altro concorra ad incrementare l'attivo sociale. Le quote sono intrasmissibili, e non possono essere cedute con effetto verso l'associazione neppure fra associato e associato. In caso di morte del socio gli aventi diritto subentrano nella qualifica di socio per la frazione d'anno residua, con facoltà, se lo desiderano di rinnovare il rapporto associativo per gli anni seguenti. Le quote non sono rivalutabili in alcun modo.

### **Art. 5 – ESERCIZIO SOCIALE**

L'esercizio sociale coincide con l'anno solare e si chiude con il 31 dicembre di ogni anno. Il segretario redige bilancio consuntivo dell'associazione composto da rendiconto economico e finanziario.

Entro 60 giorni il Consiglio deve approvare il Bilancio consuntivo che, corredato dalla relazione dei Revisori dei Conti, deve essere sottoposto all'Assemblea dei Soci per l'approvazione.

### **Art. 6 - . SOCI**

I Soci sono così distinti:

- a) "Soci Fondatori". Sono quelli che sono intervenuti nell'atto costitutivo dell'Associazione. Sono esentati dal pagamento della tassa di ammissione, di qualsiasi quota sociale e contributo, possono ricoprire cariche sociali ed hanno diritto di voto all'Assemblea Generale.
- b) "Soci Effettivi" Sono i proprietari di ESTE 24 o loro delegati in regola con il pagamento della quota associativa dell'anno in corso. Qualora la proprietà fosse di un Ente o di più di una persona, un solo rappresentante avrà la qualifica di "Socio Effettivo". Hanno diritto di voto in Assemblea Generale.

c) "Socio Onorario". Gode degli stessi diritti e doveri del Socio Effettivo, escluso il diritto di voto; è esentato dal conferire la quota associativa annuale ed è nominato dall'Assemblea dei Soci su proposta del Consiglio.

I Soci sono tenuti al versamento della quota associativa annuale entro il mese di marzo; la quota avrà validità sino al 31/12 dell'anno in cui è stata versata. Un socio che venda la propria imbarcazione potrà avere la voltura dell'iscrizione sulla nuova barca. La qualità di Socio si perde per decesso, dimissioni, vendita della barca, morosità. E' espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

La qualifica di Socio può essere revocata per decisione motivata e insindacabile del Consiglio Direttivo nei confronti di un Associato:

A) che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni legalmente adottate dagli Organi dell'Associazione;

B) che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli scopi o agli interessi della stessa;

C) che venga trovato in gravi violazioni alle regole di Stazza;

D) che, in qualunque modo, arrechi danni gravi, anche morali, all'Associazione;

E) che, senza giustificato motivo non adempia puntualmente agli obblighi assunti a qualunque titolo verso l'Associazione o risulti moroso del pagamento del contributo associativo e di quanto dovuto all'Associazione in dipendenza di eventuali prestazioni effettuate a suo favore, o per qualsiasi altro titolo.

In questi casi il socio moroso deve essere preventivamente invitato per scritto ad adempiere alle obbligazioni assunte e ad effettuare il versamento della somma dovuta. L'esclusione può aver luogo soltanto dopo trascorsi trenta giorni dalla data di avviso di ricezione dello scritto e sempre che il socio si mantenga inadempiente.

#### Art. 7 –ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Gli Organi dell'"Associazione ESTE 24" sono:

L'Assemblea Generale dei Soci

Il Presidente

Il Segretario

I Revisori dei Conti

Il Collegio dei Probiviri

Il Consiglio Direttivo (o Consiglio di Classe)

Tutte le cariche sociali sono a titolo onorifico e tutti possono essere rieletti a fine del mandato. Spetterà il solo rimborso delle spese vive sostenute il cui rendiconto verrà approvato dall'assemblea dei soci.

I Soci possono assumere solo una carica elettiva.

#### Art. 8 - ASSEMBLEA GENERALE

L'Assemblea Generale, massimo Organo dell'Associazione, è composta da tutti i Soci Fondatori, Effettivi ed Onorari ed è così regolata:

a) Essa è convocata dal Presidente almeno una volta all'anno entro il 30 giugno per l'approvazione del Bilancio sociale. La convocazione deve essere fatta per iscritto con almeno dieci giorni di preavviso e deve indicare il giorno, l'ora e il luogo di riunione, nonché il giorno, l'ora e il luogo della eventuale seconda convocazione, che si rendesse necessaria in caso di invalidità. Deve inoltre essere accompagnata dall'Ordine del Giorno e da copia di tutti i documenti soggetti a discussione ed approvazione.

b) L'Assemblea Generale è validamente costituita in prima convocazione se sono presenti o rappresentati per delega almeno il 30% dei Soci con diritto di voto ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei Soci presenti o rappresentati. Ogni Socio con diritto di voto può portare non più di due deleghe. Il Presidente ed il Segretario non possono portare deleghe.

c) L'Assemblea Generale è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal un Socio designato dall'Assemblea stessa. Questi nominerà un segretario incaricato di redigere il verbale che dovrà essere sottoscritto dal Presidente e dal Segretario dell'Associazione e portato a conoscenza di tutti i Soci.

d) L'Assemblea Generale è chiamata a commentare e approvare i seguenti documenti presentati dal Consiglio Direttivo: Bilancio Consuntivo e connessa relazione del Segretario - eventuali proposte di modifica dello Statuto o dei Regolamenti tecnici ed amministrativi.

e) Le deliberazioni vengono prese per alzata di mano a maggioranza semplice dei Soci presenti o rappresentati. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

f) Le deliberazioni dell'Assemblea Generale sono vincolanti per tutti i Soci, che le accetteranno senza riserve.

g) A scrutinio segreto, è chiamata all'elezione del Presidente, del Segretario, dei Membri del Consiglio Direttivo, dei Revisori dei Conti, dei componenti il Collegio dei Probiviri e nominare i Soci Onorari.

#### Art 9 - IL PRESIDENTE

Il Presidente ha la rappresentanza onorifica dell'Associazione e ne cura le pubbliche relazioni. Presiede il Consiglio Direttivo, presiede e convoca l'Assemblea Generale. È eletto a scrutinio segreto dall'Assemblea Generale, resta in carica due anni ed è rieleggibile.

Decade per dimissioni o impedimento definitivo.

In caso di decadenza, il Consiglio Direttivo resta in carica e viene presieduto dal Consigliere più anziano fra i presenti fino alla convocazione di una nuova Assemblea dei Soci per l'elezione di un nuovo Presidente.

#### Art. 10 – IL SEGRETARIO

Il Segretario ha la rappresentanza legale dell'Associazione con poteri di firma. Svolge funzioni di amministrazione, contabili, di tesoreria, di organizzazione, di promozione e coordinamento per l'attuazione degli scopi statutari secondo le direttive del Consiglio Direttivo. In particolare deve:

- a) Formulare i bilanci consuntivi e di previsione da sottoporre alla ratifica del Consiglio Direttivo.
- b) Conservare e aggiornare i Registri Sociali e gli Archivi dei Proprietari, dei Soci, delle imbarcazioni, dei certificati di conformità e di stazza.
- c) Intrattenere i rapporti con la stampa, la federazione italiana vela, il cantiere, i soci ed i proprietari tutti.
- d) Curare l'edizione e la distribuzione di un notiziario o di un sito internet dell'Associazione.
- e) Collaborare con i circoli velici designati per l'organizzazione dell'attività sportiva.
- f) Convocare il Consiglio Direttivo nei termini precisati dall'art. 13 (a).

Il Segretario è eletto a scrutinio segreto dall'Assemblea Generale, resta in carica due anni ed è rieleggibile. In caso di temporanea assenza o impedimento, può nominare, tra i Soci con diritto di voto, un vice segretario che lo sostituisca nelle mansioni di ordinaria amministrazione.

Il Segretario decade per dimissioni o impedimento definitivo e con lui decade il Consiglio Direttivo ma non il Presidente.

Decade inoltre, con il Consiglio Direttivo, per mancata approvazione del bilancio da parte dell'Assemblea.

In caso di decadenza del Segretario, il Consiglio Direttivo resta in carica per l'ordinaria amministrazione fino alla convocazione di una nuova Assemblea dei Soci per l'elezione di un nuovo segretario e del consiglio stesso.

#### Art 11 - I REVISORI DEI CONTI

I Revisori dei Conti, in numero di due più un supplente, controllano l'Amministrazione dell'Associazione, vigilano sull'osservanza della legge e accertano la tenuta regolare della contabilità, la veridicità del bilancio consuntivo e della consistenza di cassa. Essi ne rendono conto al Consiglio Direttivo. Sono eletti a scrutinio segreto dall'Assemblea Generale su proposta del Consiglio di Classe, restano in carica due anni e sono rieleggibili.

#### Art. 12 – IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri, eletti a scrutinio segreto dall'Assemblea Generale su proposta del Consiglio di Classe. Ha competenza su tutte le controversie sociali, le questioni disciplinari e l'interpretazione delle norme statutarie; tali questioni saranno sottoposte al Collegio dal Consiglio Direttivo. Il Collegio deve nominare un coordinatore. Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti e sono insindacabili.

Non possono essere scelti tra i Soci con diritto di voto, restano in carica due anni e sono rieleggibili.

#### Art. 13 - CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è l'organo di governo dell'Associazione, in quanto rappresentativo della totalità dei Soci. Esso è composto dal Presidente, dal Segretario e da tre a sette membri eletti dall'Assemblea Generale ed è così regolato:

- a) Esso è convocato dal Segretario almeno una volta all'anno e comunque almeno venti giorni prima della prevista Assemblea Generale, o quando ne ravvisa l'opportunità, nonché quando ne riceve richiesta da almeno il 50% dei suoi componenti. La convocazione del Consiglio deve essere fatta per iscritto con almeno dieci giorni di preavviso e deve essere corredata dall'Ordine del Giorno e dalla documentazione informativa attinente gli argomenti all'Ordine del Giorno.
- b) Il Consiglio delibera su tutte le questioni organizzative e disciplinari dell'Associazione ed elabora le direttive di sviluppo per l'attuazione degli scopi statutari. In particolare: determina le quote associative ed i relativi termini di pagamento; propone ai competenti Organi della FIV luoghi e date dell'attività sportiva; ratifica il bilancio consuntivo e di previsione presentati dal Segretario da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea Generale; elabora eventuali modifiche allo Statuto e al Regolamento di Stazza da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea Generale; determina le candidature alle cariche sociali da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea Generale.
- c) Il Consiglio è valido quando siano presenti il Presidente, il Segretario ed almeno 2/3 dei suoi membri.
- d) Il Consiglio delibera a maggioranza semplice dei componenti presenti o rappresentati. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
- e) Le questioni tecniche ed organizzative di controversa interpretazione o dubbia conformità alle direttive della Federazione Italiana Vela dovranno essere sottoposte all'arbitrato insindacabile di detta Federazione.
- f) Al Consiglio può essere invitato un delegato del Cantiere Costruttore e/o dello studio del progettista dell'ESTE 24, in veste di consulente e senza diritto di voto.
- g) Il Consiglio è presieduto dal Presidente dell'Associazione, che nomina un segretario di seduta incaricato di redigere il verbale, che dovrà poi essere portato a conoscenza di tutti i Soci. In caso di assenza del Presidente dell'Associazione, il Consiglio Direttivo sarà presieduto dal componente di maggiore anzianità di iscrizione all'Associazione.
- h) Contro i provvedimenti disciplinari del Consiglio Direttivo è ammesso il ricorso al Collegio dei Probiviri.

#### Art. 14 - SCIOGLIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea Generale. Nella stessa sede l'Assemblea nominerà un liquidatore. L'eventuale attivo risultante dalla liquidazione non potrà essere ripartito tra i Soci, ma dovrà essere devoluto ad associazioni sportive con analoghe finalità. In caso di scioglimento dell'associazione per qualunque causa, i beni verranno devoluti ad altra associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito parere dell'eventuale organismo di controllo istituito a norma di legge, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge stessa.

#### Art. 15 – CLAUSOLA COMPROMISSORIA

I provvedimenti adottati dagli Organi dell'Associazione hanno piena e definitiva efficacia nei confronti dei Soci.

Qualsiasi controversia insorga tra Associati ed i Soci stessi correlata all'attività sociale, deve essere sottoposta agli organi statutari dell'Associazione.

Qualsiasi controversia, anche di natura patrimoniale, deve essere composta mediante arbitraggio irrituale.

L'inosservanza di dette disposizioni costituiscono illecito sportivo.

#### Art. 16 – NORMA TRANSITORIA

Il Consiglio preparerà un Regolamento di Classe che definisca le regole per l'ammissione e la partecipazione all'attività sportiva della classe, da sottoporre all'approvazione dei soci e della FIV.

Il presente Statuto sostituisce il precedente allegato all'atto costitutivo dell'Associazione ESTE 24, rogito dal Notaio Manzi n. 48101 raccolta n. 15250 del 7 luglio 1995, registrato il 26/7/1995.